

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4 Componente 1 Investimento 3.4 del PNRR che prevede l'erogazione di cento (100) nuove borse di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali per l'Anno Accademico (A.A.) 2022/2023 e di ulteriori duecento (200) borse all'anno per i successivi due cicli;

in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 4.1 del PNRR, che prevede l'erogazione di milleduecento (1.200) nuove borse di dottorato all'anno orientate alla ricerca applicata, attivando tre cicli a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022-2023;

in particolare, la Missione 4 Componente 1 Investimento 4.1 del PNRR che prevede l'erogazione di mille (1.000) nuove borse di dottorato all'anno per la Pubblica Amministrazione, attivando tre cicli a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022-2023;

in particolare, la Missione 4 Componente 1 Investimento 4.1 del PNRR che prevede l'erogazione di duecento (200) nuove borse di dottorato all'anno per il patrimonio culturale attivando tre cicli a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022-2023;

il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";







VISTO

in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77";

VISTO

il Decreto-Legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca" convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

VISTO

il D.P.R. del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO

il DM del 4 marzo 2022 n. 271 recante "Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022" adottato dal Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO

il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca" entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca";

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traquardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione







degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa";

TENUTO CONTO che la componente M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in tutti i gradi di istruzione, a rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica, nonché a sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare, la "Linea di investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali attraverso l'assegnazione di 500 borse nei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 3.4, è previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di € 30.000.000,00; il progetto mira, ad aumentare di 500 unità i dottorati innovativi, attivando tre cicli dal 2022 (100+200+200 borse di studio);

TENUTO CONTO che la componente M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in tutti i gradi di istruzione, a rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica, nonché a sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare, la "Linea di investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale" mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale attraverso l'assegnazione di 1.200 nuove borse di dottorato orientate alla ricerca applicata, 200 nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale e 1.000 nuove borse di dottorato per la Pubblica Amministrazione per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 4.1, è previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato orientate alla ricerca applicata per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di 216.000.000,00 euro; il







progetto mira ad aumentare di 3.600 unità i dottorati, attivando tre cicli dal 2022, ciascuno dotato di 1.200 borse di studio;

CONSIDERATO

che, nell'ambito dell'investimento 4.1, è previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato per la Pubblica Amministrazione per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di 180.000.000,00 euro; il progetto mira ad aumentare di 3.000 unità i dottorati per la Pubblica Amministrazione, attivando tre cicli dal 2022, ciascuno dotato di 1.000 borse di studio;

CONSIDERATO

che, nell'ambito dell'investimento 4.1, è previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di 36.000.000,00 euro; il progetto mira ad aumentare di 600 unità i dottorati per il patrimonio culturale, attivando tre cicli dal 2022, ciascuno dotato di 200 borse di studio;

VISTO

il Decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e nello specifico l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO

l'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;

VISTO

l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;







VISTA

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO

l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO

il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO

il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; e in particolare l'art. 15 relativo agli accordi fra Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*";







VISTO	il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
VISTA	la Circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
VISTE	le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR allegate alla Circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21;
VISTA	la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
VISTA	la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
VISTA	la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 7 marzo 2022, n. 3609;
VISTA	la circolare n. 6 del 24 gennaio 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
VISTA	la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
VISTI	gli <i>Operational Arrangement</i> s siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;
VISTO	il Decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n. 74 del 29 marzo 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita";
VISTA	la Circolare MEF n. 27 del 21.06.2022 recante "Monitoraggio delle misure PNRR";
VISTA	la Legge 13 agosto 1984, n. 476 recante "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università" e in particolare l'art. 2;
VISTA	la Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori

e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art. 4 ("Dottorato di







ricerca") come modificato dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno 2021 n.80;

VISTA

la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca" e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45, recante il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO

in particolare, l'art. 17, comma 4 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca 226/2021 che recita "Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio";







VISTE

le Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato approvate con decreto ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022;

CONSIDERATO

che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell'ambito della definizione di targets e milestones per il punto M4C1-23, come indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, il numero di borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato;

VISTO

l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C1-23, in scadenza al T2 2026, che prevede n. 500 borse erogate nell'ambito di programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali; nonché la creazione di tre Teaching and Learning Centres (TLC) per migliorare le competenze di insegnamento (comprese le competenze digitali) dei docenti nelle università e degli insegnanti nelle scuole; la creazione di tre Digital Education Hubs (DEH) per migliorare la capacità del sistema di istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari; il rafforzamento delle scuole universitarie superiori; la realizzazione di 10 iniziative educative transnazionali - TNE - in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; attività di internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM) attraverso il sostegno a cinque progetti di internazionalizzazione delle istituzioni AFAM, per promuovere il loro ruolo all'estero nella conservazione e promozione della cultura italiana.

VISTE

le note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca prot. 2609 del 18 febbraio 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura prot. 2932 del 24 febbraio 2022, con le quali sono stati designati due referenti per ciascuna Amministrazione per l'attività di collaborazione istituzionale prevista ai fini della realizzazione dell'investimento nei dottorati innovativi per il patrimonio culturale;

VISTE

le note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. 2608 del 18 febbraio 2022, del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione prot. 3232 del 1° marzo 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione prot. 819 P- del 17 marzo 2022 con le quali sono stati designati i referenti delle Amministrazioni per l'attività di collaborazione istituzionale prevista per la realizzazione dell'investimento nei dottorati innovativi per la pubblica amministrazione;







CONSIDERATO che gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero

dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell'ambito della definizione di *target* e *milestone* per il punto M4C1-12, come indicatore quantitativo per il raggiungimento del *target*, il numero di borse erogate

nell'ambito di programmi di dottorato;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi

finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 3.600 borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato orientati alla ricerca applicata e per un maggiore coinvolgimento delle imprese;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi

finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 600 borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato per

il patrimonio culturale;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi

finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 3.000 borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato

per la Pubblica Amministrazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022;

VALUTATA l'importanza, nel rispetto dell'autonomia delle Università, di promuovere

l'attivazione di dottorati in forma associata di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021 e di dottorati di interesse nazionale di cui all'art. 11 del decreto del Ministro

dell'università e della ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire che le misure volte a promuovere l'attivazione di dottorati

in forma associata e di dottorati di interesse nazionale siano contemperate con la necessità di assicurare una ordinata rendicontazione degli interventi finanziati a valere sul PNRR, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 e dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'università

e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire che le misure volte a promuovere l'attivazione di dottorati

in forma associata e di dottorati di interesse nazionale siano contemperate con la

necessità di assicurare che tutti i soggetti attuatori assumano gli obblighi richiesti







ai fini della corretta e tempestiva attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 e dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022;

CONSIDERATA

la necessità di garantire che una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) delle risorse erogate a valere sul decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 e sul decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 sia allocata nelle Regioni del Mezzogiorno, in coerenza con l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

RAVVISATA

l'opportunità di agevolare ulteriormente gli atenei consentendo di presentare ulteriori proposte di accreditamento e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sui decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022, nonché l'esigenza di assicurare il conseguimento dei target del PNRR M4C1-12, M4C1-23 e M4C2-3 degli *Operational Arrangements*;

DECRETA

Articolo 1 (Disposizioni per assicurare il conseguimento dei target del PNRR)

- 1. In considerazione dell'esigenza di assicurare il conseguimento dei target previsti dal PNRR, sarà resa nuovamente disponibile la piattaforma informatica, accessibile dal sito https://dottorati.miur.it, per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sui decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022. Le date di apertura e chiusura nonchè le modalità della procedura saranno rese pubbliche con nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio pubblicata con le medesime modalità delle precedenti comunicazioni.
- 2. In coerenza con le istruzioni diramate per le domande precedenti, le Università, secondo la procedura di cui al comma 1, devono caricare un atto d'obbligo aggiornato secondo il modello di cui all'Allegato 1 dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022, corredato di firma del legale rappresentante, sulla piattaforma on line MUR (https://dottorati.miur.it). Tale atto d'obbligo sostituirà l'atto d'obbligo caricato ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 e dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022. L'atto d'obbligo dovrà essere caricato entro il 30 settembre 2022.







3. Al fine di garantire un ordinato avvio delle attività dei dottorati finanziati a valere sui decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022, il termine del 30 settembre 2022 previsto per il perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati, di cui all'art. 10, comma 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 e all'art. 6, comma 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, è prorogato al 24 ottobre 2022 e il termine del 31 ottobre 2022 per il caricamento delle delibere degli organi accademici competenti di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli corsi di dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse, di cui all'art. 10, comma 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 e all'art. 6, comma 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, è prorogato al 21 novembre 2022.

Articolo 2 (Modalità di trasferimento delle borse relative al DM 351/2022)

- 1. Sono destinatari del presente articolo i soggetti assegnatari delle borse di dottorato di cui alle Tabelle A e B del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022, i quali intendono o sono tenuti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022, a trasferire le borse assegnate nell'ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.
- 2. L'Università presso la quale è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato di cui al comma 1, subentra quale soggetto attuatore in luogo dell'Università originariamente beneficiaria delle borse.
- 3. A decorrere dalla data del presente provvedimento, al fine di garantire che il 40 per cento delle risorse sia allocato nelle Regioni del Mezzogiorno, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
 - a) le Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, esclusivamente in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle Regioni del Mezzogiorno;
 - b) le Università con sede nelle Regioni del Centro-Nord possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, in favore di soggetti attuatori







subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato in tutto il territorio nazionale.

- 4. In relazione alle borse trasferite di cui al comma 1, l'Università subentrante è soggetta, in luogo dell'Università conferente, agli obblighi di cui all'art. 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 e all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 ("Atto d'obbligo").
- 5. Le Università che subentrano in qualità di soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all'erogazione delle borse conferite secondo le condizioni disposte dall'art. 14, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022, ed effettuano, in relazione alle borse ricevute, la rendicontazione secondo le modalità disposte dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 e secondo le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell'università e della ricerca.
- 6. In relazione alle borse trasferite ad altre Università, l'Università conferente si intende non soggetta alle disposizioni e agli obblighi applicati ai soggetti attuatori contenuti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022.
- 7. Sia le Università che trasferiscono le borse che quelle che le ricevono saranno considerate in sede di riparto dei fondi di finanziamento previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle università statali e non statali.

Articolo 3 (Modalità di trasferimento delle borse relative al DM 352/2022)

- 1. Sono destinatari del presente articolo i soggetti assegnatari delle borse di dottorato di cui alla Tabella A del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, i quali intendono o sono tenuti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, a trasferire le borse assegnate nell'ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.
- 2. L'Università presso la quale è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono trasferite le borse di dottorato di cui al comma 1 del presente articolo, subentra quale soggetto attuatore in luogo dell'Università originariamente beneficiaria delle borse.







- 3. A decorrere dalla data del presente provvedimento, al fine di garantire che il 40 per cento delle risorse sia allocato nelle Regioni del Mezzogiorno, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
 - a) le Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, esclusivamente in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle Regioni del Mezzogiorno;
 - b) le Università con sede nelle Regioni del Centro-Nord possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato in tutto il territorio nazionale.
- 4. In relazione alle borse trasferite di cui al comma 1, l'Università subentrante è soggetta, in luogo dell'Università conferente, a far data dall'atto di conferimento, agli obblighi di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 e all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 ("Atto d'obbligo").
- 5. Le Università che subentrano in qualità di soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all'erogazione delle borse conferite secondo le condizioni disposte dall'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, ed effettuano, in relazione alle borse ricevute, la rendicontazione secondo le modalità disposte dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 e secondo le ulteriori indicazioni rese pubbliche dal Ministero dell'università e della ricerca.
- 6. In relazione alle borse trasferite ad altre Università, l'Università conferente si intende non soggetta alle disposizioni e agli obblighi applicati ai soggetti attuatori contenuti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022.
- 7. Sia le Università che trasferiscono le borse sia quelle che le ricevono saranno considerate in sede di riparto dei fondi di finanziamento previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle università statali e non statali.







Articolo 4 (Disposizioni finali)

- 1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
- 2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa